



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore Graziella De Castelli;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 11 giugno 2009 prot. n. 7936/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Cortona (Ar), in merito alla corretta applicazione della normativa sul patto di stabilità interno; in particolare l'ente chiede un chiaro e sollecito riscontro circa il corretto comportamento da tenere da parte dei comuni che hanno approvato il bilancio di previsione 2009 dopo il 10/03/09 e prima dell'entrata in vigore della L. 33/09 e cioè se gli stessi debbano improntare la propria gestione 2009 tenendo conto della normativa vigente nel momento dell'approvazione dei bilanci (art. 77 bis della L.133/08, come modificato dalla L.203/08) oppure se debbano necessariamente tener conto delle modifiche intervenute in materia successivamente con la L.33/09.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) sia oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei Conti). Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.

3. In ordine al requisito oggettivo si ritiene che la materia, su cui verte la richiesta di parere, attenga al profilo della contabilità pubblica in senso stretto, inerendo specificatamente all'interpretazione delle norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente ed ai principi di equilibrio economico-finanziario e di pareggio del bilancio. E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

4. Nel merito, l'art. 77bis del D.L. 112/08, come convertito nella legge 133/08, ha disciplinato le modalità di calcolo dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli enti locali per l'anno 2009, facendo riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi. La disciplina è stata modificata dall'art. 2, comma 41 della L. 203/08 (legge finanziaria per l'anno 2009) ed infine l'art. 7 quater della L. 33/09 del 9 aprile scorso interviene nella materia apportando ulteriori integrazioni e abrogazioni della disciplina sul patto di stabilità; in particolare il comma 9 abroga il comma 8 dell'art. 77bis della L. 133/08, come modificato dall'art. 2 comma 41 della L. 203/08, il quale prevedeva che *“le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati*

regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito” ed, inoltre il comma 10 stabilisce che “restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009”.

5. In ultimo il D.M. N. 67496 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. del 15 giugno 2009, nel fornire chiarimenti e modalità applicative, stabilisce che gli enti non sono tenuti a riapprovare o a variare il bilancio di previsione 2009, se il bilancio è stato approvato escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento e sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009. Tuttavia il decreto chiarisce che sussiste sempre la possibilità per gli enti che avessero già deliberato il bilancio “prima del 10 marzo 2009”, di procedere ad un suo aggiornamento, tenendo conto dell'intervenuta “soppressione del comma 8”. E' prevista cioè la possibilità di rideterminare con apposita variazione l'obiettivo programmatico, qualora sussista la convenienza per l'ente, includendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia nella base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia nel calcolo dei risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009.

6. In ordine al quesito posto riguardante la disciplina da applicare da parte degli enti che hanno approvato il bilancio nel periodo intercorrente tra il 10 marzo e la data di pubblicazione della legge 33/2009 (11 aprile 2009), si ritiene non vi siano dubbi interpretativi in quanto il legislatore, in sede di esame del decreto, onde evitare errati o non omogenei comportamenti da parte degli enti, ha stabilito che la nuova disciplina sul patto sia applicabile nei confronti di coloro che approvano il loro bilancio di previsione dopo la data del 10 marzo 2009.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n.5760/1/139.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di Cortona al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30 giugno 2009

Il Presidente
f.to Silvio AULISI

Il Relatore
f.to Cons. Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria il 30 giugno 2009

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO